



# **REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE ALLE PRESTAZIONI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO**

in vigore dal 01.09.2013

## INDICE DEGLI ARTICOLI

<b>Art. 1 Scopo</b> .....	3
<b>Art. 2 Basi legali</b> .....	3
<b>Art. 3 Prestazioni</b> .....	3
<b>Art. 4 Refezione SI</b> .....	3
<b>Art. 5 Mensa SE</b> .....	3
<b>Art. 6 Scuola fuori sede</b> .....	3
<b>Art. 7 Trasporto scolastico</b> .....	4
<b>Art. 8 Servizio dentario scolastico</b> .....	4
<b>Art. 9 Partecipazione finanziaria</b> .....	4
<b>Art. 10 Debitori della partecipazione</b> .....	4
<b>Art. 11 Ammontare della partecipazione delle famiglie</b> .....	4
<b>Art. 12 Esecutività</b> .....	4
<b>Art. 13 Rimedi e diritti</b> .....	4
<b>Art. 14 Entrata in vigore</b> .....	4
<b>Art. 15 Disposizioni abrogative</b> .....	5
<b>Art. 16 Approvazione</b> .....	5

- Art. 1  
Scopo**
- Il presente regolamento stabilisce i principi, l'estensione e le modalità di riscossione della partecipazione finanziaria richiesta alle famiglie per contribuire a coprire le spese generate dalle diverse attività e prestazioni dell'Istituto scolastico (Scuola dell'infanzia e Scuola elementare).  
L'applicazione del regolamento compete al Municipio, il quale, entro i limiti fissati dal presente regolamento, emana al riguardo specifiche ordinanze e decisioni.
- Art. 2  
Basi legali**
- Il presente regolamento ha le basi legali seguenti:
- L'articolo 7 della Legge cantonale della scuola, del 1° febbraio 1990;
  - Gli articoli da 36 a 39 della Legge cantonale sulla Scuola dell'infanzia e sulla Scuola elementare, del 7 febbraio 1996;
  - Gli articoli 2, 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2 e 186 LOC.
- Art. 3  
Prestazioni**
- L'istituto scolastico fornisce, rispettivamente potrà fornire, le seguenti prestazioni a favore degli allievi:
- a) refezione SI;
  - b) mensa SE;
  - c) scuola fuori sede;
  - d) trasporto scolastico;
  - e) servizio dentario scolastico.
- Art. 4  
Refezione SI**
1. Il Municipio istituisce, di regola, un servizio di refezione scolastica per la Scuola dell'infanzia.
- Art. 5  
Mensa SE**
1. L'Esecutivo può istituire, in proprio o in collaborazione con terzi, un servizio di mensa per la Scuola elementare
  2. Il Municipio valuta di anno in anno quanti allievi potranno essere ammessi alla mensa SE
  3. La mensa scolastica può essere istituita per andare incontro ai bisogni di quelle famiglie che, per ragioni socio – familiari, non possono occuparsi dei propri figli durante la pausa pranzo.
    - a) Il diritto ad iscrivere i propri figli alla mensa scolastica sarà riconosciuto in caso di comprovate situazioni sociali particolari e più precisamente di fronte a:
      - Famiglie la cui necessità di fruire della mensa scolastica è manifesta;
      - Particolari condizioni di salute dei genitori;
      - Situazioni di disagio familiare segnalate dai Servizi sociali cantonali e comunali competenti, della Commissione tutoria regionale o dal Municipio.
    - b) In caso d'insufficienza di posti disponibili il Municipio stabilirà l'ordine d'ammissione dei ragazzi in base al reddito dell'economia domestica d'appartenenza.
- Art. 6  
Scuola fuori sede**
- La scuola fuori sede consiste in un soggiorno educativo delle classi in luogo idoneo, di regola scelto nel Cantone, tale da assicurare una corretta vita comunitaria e lo svolgimento di determinate attività scolastiche. Detto servizio può essere organizzato anche in collaborazione con terzi.

- Art. 7  
Trasporto scolastico** Il Municipio istituisce un servizio di trasporto scolastico, lungo il percorso casa – scuola – casa, attivo all’inizio e al termine delle lezioni. Detto servizio può essere organizzato anche in collaborazione con terzi.
- Art. 8  
Servizio dentario scolastico** Il Municipio si avvale dell’incaricato/a della prevenzione dentaria per intensificare l’azione nel campo della profilassi dentaria nell’Istituto scolastico.  
Il Municipio organizza pure il servizio dentario scolastico i cui costi di partecipazione delle famiglie sono regolati secondo l’art. 7 del Regolamento cantonale sul servizio dentario scolastico.
- Art. 9  
Partecipazione finanziaria**
1. A parziale copertura dei costi, le famiglie degli allievi sono tenute a partecipare finanziariamente, nei limiti del presente regolamento, sulla base di un tariffario emanato dal Municipio tramite un’ordinanza che stabilisce anche le modalità di riscossione.
  2. Il tariffario terrà conto del reddito annuo familiare e del numero di figli a carico.
  3. In caso di famiglie con un reddito imponibile inferiore a CHF 25'000.-- il Municipio può accordare riduzioni oppure rinunciare in tutto alla riscossione della tassa.
  4. ~~Per le famiglie non domiciliate è richiesta una partecipazione che tiene conto della copertura dei costi.~~ Art. non approvato dalla SEL: in fase di revisione.
- Art. 10  
Debitori della partecipazione** La partecipazione delle famiglie è dovuta dai detentori dell’autorità parentale. Se questa è detenuta da entrambi i genitori gli stessi sono responsabili in solido.
- Art. 11  
Ammontare della partecipazione delle famiglie** Il Municipio stabilisce la partecipazione delle famiglie entro i limiti seguenti:
- a) refezione SI da CHF 3.-- a CHF 5.-- per pasto;
  - b) mensa SE da CHF 3.-- a CHF 12.--  
(in base al reddito imponibile);
  - c) scuola fuori sede da CHF 50.-- a CHF 100.-- settimanale;
  - d) trasporto scolastico gratuito;
  - e) servizio dentario scolastico contributo percentuale da computare sulla quota parte di spesa a carico del Comune, a dipendenza dei limiti di reddito imponibile, fino ad un massimo del 75%.
- Art. 12  
Esecutività** Le decisioni che stabiliscono la partecipazione delle famiglie, una volta cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive secondo gli art. 80 Legge Esecuzioni e Fallimenti (LEF) e 28 LALEF.
- Art. 13  
Rimedi e diritti** Contro le decisioni del Municipio è data innanzitutto facoltà di reclamo al Municipio medesimo entro 30 giorni. Contro le decisioni di quest’ultimo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni, le cui decisioni sono ulteriormente impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo.
- Art. 14  
Entrata in vigore** Il presente Regolamento entra in vigore al 1° settembre 2013, riservata l’approvazione del Consiglio di Stato.

**Art. 15**  
**Disposizioni**  
**abrogative**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente in vigore.

**Art. 16**  
**Approvazione**

Approvato dal Municipio con ris. no. 1171 del 21 novembre 2011 e no. 43 del 16 gennaio 2012.

Per il Municipio:

Il Sindaco:  
G. Tettamanti

Il Segretario:  
M. Mombelli

Approvato dall'On.do Consiglio comunale in data 28 dicembre 2012

Per il Consiglio comunale:

Il Presidente:  
G. Ceracchini

Il Segretario:  
M. Mombelli

Approvato dal Lod. Dipartimento delle Istituzioni con risoluzione del 18 marzo 2013 no. 165 RE 12274